



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

USITA
124898- - 9 NOV. 2009

ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

e, p.c. ALLA AGENZIA DELLE DOGANE

LORO SEDI

Circolare esplicativa sull'art. 4 comma 49-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come introdotto dall'art. 16 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135.

Premessa

La legge 23 luglio 2009 n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, prevedeva, all'art. 17, comma 4, una norma dedicata specificatamente alla tutela del Made in Italy.

Detta norma, laddove considerava fallace indicazione l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, ha dato luogo ad una serie di problemi interpretativi, in particolare di diritto transitorio, che ne hanno reso problematica l'applicazione.

In conseguenza di ciò e nell'ottica della depenalizzazione degli elementi della fattispecie recati dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 che avevano integrato la previsione dell'articolo 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n.350, il legislatore ha tipizzato la fattispecie di cui si tratta, introducendo uno specifico comma nella predetta norma (il comma 49-bis), abrogando (con l'art. 16, comma 8, rubricato "Made in Italy e prodotti interamente italiani", del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) la disposizione introdotta dalla legge n. 99

del 2009 e definendo positivamente i contorni della condotta richiesta al titolare o al licenziatario del marchio al fine di informare correttamente il consumatore circa l'effettiva origine del prodotto accompagnato dallo stesso.

Campo di applicazione

Il nuovo articolo 4, comma 49-*bis* (introdotto dall'art.16, comma 6 del citato decreto legge n. 135/09), ha stabilito, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria, la illiceità, *sub specie* di fallace indicazione, dell'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine.

Al riguardo, è fatto obbligo ai soggetti interessati, (titolari o licenziatari di marchi), di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con:

- indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto;
- un'attestazione, circa le informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla effettiva origine estera di prodotti o merci.

Modalità applicative ed adempimenti richiesti

L'art. 17, comma 4, della legge 99/09 considerava *"fallace indicazione l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia... senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione..."*

L'art.16 D.L. 135/09 ha abrogato la suddetta disposizione, stabilendo che il prodotto o la merce sia accompagnata da *"indicazioni precise ed evidenti... o comunque sufficienti... ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto..."*.

Da quanto precede si evince che la nuova disposizione, eliminando il riferimento al Paese o al luogo di fabbricazione o di produzione, di cui all'abrogato art. 17, comma 4, legge n.99/09 ed avendo di mira una corretta informazione al consumatore, consente di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto da una appendice informativa, escludendo pertanto la fattispecie della fallace indicazione.

Tale appendice informativa (che, oltre ad essere direttamente applicata sul prodotto o sulla confezione, nei casi concreti può assumere anche le forme di cartellino o targhetta applicata allo stesso) può concretizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, in una delle seguenti diciture:

- prodotto fabbricato in;
- prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;
- prodotto di provenienza extra Ue;
- prodotto importato da Paesi extra Ue;
- prodotto non fabbricato in Italia.

Rimane, quindi, impregiudicata la facoltà per il titolare del marchio o il licenziatario di provvedere ad indicazioni più puntuali circa l'origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando anche il Paese di produzione o fabbricazione sia provvedendo alle indicazioni suddette direttamente sul prodotto o la confezione, laddove sia possibile.

Nei casi in cui tali attività non fossero materialmente possibili anteriormente alla fase della commercializzazione (anche per ragioni dimensionali, produttive o distributive) il titolare o il licenziatario del marchio può comunque far ricorso ad una specifica attestazione (nella fase di transito presso gli uffici doganali) il cui modello è allegato alla presente circolare, con cui si impegna a rendere, in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori sull'effettiva origine estera del prodotto.

In tale caso, si reputa necessario, al fine di evitare una disparità di trattamento nei confronti di coloro che avessero optato per le diciture sopraindicate, rendere, in detta attestazione, le *“indicazioni precise ed evidenti....o comunque sufficienti...”* che si sostanziano nelle diciture e modalità sopraindicate a titolo esemplificativo.

L'Amministrazione deputata al ricevimento delle attestazioni provvederà esclusivamente alla loro raccolta e alla messa a disposizione dell'autorità competente al controllo.

Ulteriori indicazioni operative

La prescritta indicazione dell'origine non italiana dei prodotti va inserita dove trovano abitualmente posto le indicazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti stessi, in modo conforme alla prassi del settore e alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati (purché comunque in modo distinto dalle altre indicazioni), così da poter essere percepita chiaramente dal pubblico.

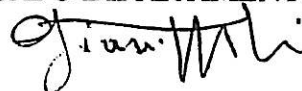
Tale indicazione non dev'essere necessariamente incorporata nel prodotto, ma può anche essere inserita in elementi amovibili come *hang-tags* o simili, anche aggiunti dopo l'importazione, dal momento che, per il rispetto della norma, è considerato sufficiente che l'origine non italiana sia specificata al consumatore in sede di commercializzazione, ciò dovendo in tal caso essere dichiarato dal titolare o licenziatario del marchio all'atto dell'importazione.

La nuova norma non può trovare applicazione ai prodotti che sono già nei negozi, e più in generale a quelli che sono già stati realizzati e contrassegnati dal marchio prima della sua applicabilità (10 novembre 2009). Tale circostanza potrà essere oggetto di autocertificazione.

I prodotti sottoposti a regimi sospensivi e quelli immessi in libera pratica, ma non destinati al mercato italiano, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commento, rimanendo impregiudicata l'applicazione delle norme doganali in materia.

Ai prodotti per i quali "il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano" sono riservate l'indicazione "realizzato interamente in Italia", oppure "100% *made in Italy*", "100% Italia", "tutto italiano" e similari, come prescritto dall'art.16 del decreto legge n.135/2009, ai commi da 1 a 4.

IL CAPO DIPARTIMENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianfranco", written in a cursive style.

ATTESTAZIONE ex art. 4, comma 49 bis L. 350/2003
ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DOGANALE N. _____ PRESENTATA IL _____

Il sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a		Provincia	
In data		Cittadinanza	
Residente a		c.a.p.	
Via/piazza ecc.		n. civico	

in qualità di (*barrare con X la scelta*) :

- ☐ Titolare del marchio _____ N. Reg. _____
- ☐ Licenziatario del marchio _____ N. Reg. _____
- ☐ Rappresentante legale dell'impresa titolare e/o licenziataria del marchio
_____ N. Reg. _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):

- sul presupposto dell'origine estera del prodotto, di impegnarsi, a propria cura, a rendere – in fase di commercializzazione dei beni di cui alla presente dichiarazione doganale n. _____ presentata il _____ – tutte le informazioni relative alla origine estera del prodotto, secondo le seguenti modalità:

(barrare con X la scelta)

- ☐ Indicazione con appendice informativa
- ☐ Indicazione sul prodotto
- ☐ Indicazione sulla confezione
- ☐ Altro (specificare analiticamente i contenuti delle informazioni da rendere al consumatore)

Data, _____

(Il Dichiarante)